

**DELIBERAZIONE 24 LUGLIO 2014**  
**372/2014/R/GAS**

**RIDETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO CV<sup>BL</sup> – BILANCIAMENTO GAS**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 24 luglio 2014

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2011, ARG/gas 155/11 (di seguito:deliberazione ARG/gas 155/11);
- la deliberazione dell'Autorità 8 maggio 2012, 181/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 5 luglio 2012, 282/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 282/2012/R/gas);
- la deliberazione 26 luglio 2012, 321/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 321/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2012, 351/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 351/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2012, 444/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 444/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2013, 144/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 144/2013/R/gas) e il "Resoconto dell'istruttoria conoscitiva relativa alle modalità di regolazione delle partite economiche del bilanciamento e delle zioni adottate a tutela del sistema relativamente al periodo 1 dicembre 2011 – 31 maggio 2012, avviata con deliberazione 282/2012/R/gas, successivamente estesa al periodo 1 dicembre 2011 – 23 ottobre 2012 con la deliberazione 444/2012/R/gas" (di seguito: Resoconto);
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2013, 145/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 145/2013/R/gas);
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sezione Terza, 17 giugno 2014, 1587/2014.

## CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/gas 45/11, l'Autorità ha definito la disciplina di merito economico del bilanciamento del gas naturale, che trova applicazione dall'1 dicembre 2011;
- la medesima deliberazione, all'articolo 11, prevede che il responsabile del bilanciamento organizzi e gestisca un sistema di garanzie a copertura dell'esposizione del sistema nei confronti dell'utente (di seguito: sistema di garanzie);
- con la deliberazione ARG/gas 155/11, l'Autorità ha, tra l'altro, istituito, al fine di gestire le esigenze relative ai costi connessi al bilanciamento del sistema del gas, non coperti dal sistema di garanzie, un corrispettivo unitario variabile CV<sup>BL</sup> a copertura di tali oneri;
- con la deliberazione 282/2012/R/gas, l'Autorità ha avviato un'istruttoria conoscitiva relativamente alle modalità di erogazione del servizio di bilanciamento, anche per definire le modalità di riconoscimento dei crediti non riscossi al responsabile di bilanciamento, ai sensi del Punto 14 della delibera ARG/gas 155/11, relativamente al periodo 1 dicembre 2011 – 31 maggio 2012, successivamente estesa al periodo 1 dicembre 2011 – 23 ottobre 2012, con la deliberazione 444/2012/R/gas;
- con la deliberazione 351/2012/R/gas, l'Autorità, tenuto conto delle partite economiche per il bilanciamento non recuperate e comunicate da Snam Rete Gas, ha disposto:
  - a) l'erogazione, a favore di Snam Rete Gas, di rate mensili di importo massimo pari a 6 milioni di euro, dimensionate in misura tale da consentire, nell'orizzonte di 36 mesi, il riconoscimento alla stessa società di una quota delle partite economiche per il bilanciamento al momento non rimosse, prudenzialmente stimata tenendo conto della possibilità di recupero di una parte delle medesime partite in esito alle attività intraprese dalla medesima Snam Rete Gas;
  - b) il livello massimo che la Cassa può erogare, in via prudenziale, non superiore a circa 280 milioni di euro;
  - c) l'estensione del periodo di rateizzazione, qualora gli oneri da riconoscere a Snam Rete Gas risultassero superiori a quelli inizialmente ipotizzati, una volta conclusa l'indagine istruttoria;
  - d) la valorizzazione del corrispettivo CV<sup>BL</sup>, in misura corrispondente agli importi mensili da erogare ai sensi della precedente lettera a);
  - e) la determinazione, con successivo provvedimento, dell'ammontare dei crediti riconosciuti al responsabile del bilanciamento rispetto ai crediti non riscossi, relativi alle partite economiche del bilanciamento insorte nel periodo 1 dicembre 2011 – 23 ottobre 2012, anche sulla base degli esiti dell'istruttoria di cui alla deliberazione 282/2012/R/gas;
- con la deliberazione 144/2013/R/gas, l'Autorità ha concluso l'Istruttoria conoscitiva, avviata con la deliberazione 282/2012/R/gas, adottando il Resoconto, nel quale l'ammontare dei crediti non corrisposti, relativi alle partite economiche per il bilanciamento, è stato quantificato in circa 426 milioni di euro (IVA inclusa), con riferimento al periodo 1 dicembre 2011 – 23 ottobre 2012;
- con sentenza 17 giugno 2014, 1587, la Sezione Terza del Tar Lombardia ha annullato le deliberazioni 321/2012/R/gas e 351/2012/R/gas, in materia di determinazione del

valore del corrispettivo CV<sup>BL</sup> per il periodo 1 dicembre 2011 – 31 maggio 2012, per indeterminatezza della motivazione e difetto di istruttoria;

- secondo la predetta sentenza, gli esiti dell'istruttoria avviata con la deliberazione 144/2013/R/gas avrebbero dovuto costituire gli elementi di riferimento per la quantificazione del corrispettivo CV<sup>BL</sup> e, pertanto, avrebbero dovuto essere resi noti almeno in forma aggregata e/o anonima.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- nel dettaglio, il Resoconto evidenzia che, per alcune partite economiche, del valore complessivo pari a circa 128 milioni di euro (IVA inclusa), è sorta la necessità di procedere ad approfondimenti, ai fini di valutare la sussistenza dei presupposti per il loro riconoscimento a Snam Rete Gas, posto che non possono essere interamente riconosciuti quegli eventuali oneri conseguenti al mancato compimento, da parte di Snam Rete Gas, secondo la dovuta diligenza, di tutte le azioni volte a limitare e contenere il rischio derivante dall'esposizione nei confronti degli utenti nell'ambito del servizio di bilanciamento;
- con la deliberazione 145/2013/R/gas, l'Autorità ha avviato un procedimento per la determinazione della quota parte degli oneri da riconoscere a Snam Rete Gas, con particolare riferimento alle partite economiche di cui al precedente alinea e alla possibilità di recuperare gli importi IVA in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose;
- sulla base delle informazioni trasmesse da Snam Rete Gas e acquisite nel corso delle predette attività istruttorie, dei circa 426 milioni di euro di crediti insorti nel periodo 1 dicembre 2011 – 23 ottobre 2012:
  - circa 29 milioni di euro sono oggetto di piano di rientro concordato con il debitore e risultano versati per circa il 40%;
  - circa 214 milioni di euro sono oggetto di procedure per le quali è stato dichiarato il fallimento del debitore;
  - circa 71 milioni di euro sono oggetto di procedure di concordato preventivo;
  - circa 113 milioni di euro sono oggetto di procedure esecutive rimaste, al momento, infruttuose;
- ai sensi della deliberazione ARG/gas 155/11 (Punto 15), è previsto il riconoscimento interinale degli oneri a Snam Rete Gas, anche nelle more delle procedure giudiziarie attivate per il loro recupero, fermo restando l'obbligo di versare gli importi eventualmente recuperati;
- da quanto sopra emerge che gli importi non riscossi da riconoscere a Snam Rete Gas, al netto degli importi oggetto del procedimento di cui alla deliberazione 145/2013/R/gas e dell'IVA che potrà essere recuperata sugli importi non oggetto di piano di rientro, per un totale di circa 155 milioni di euro, risultano pari a circa 245 milioni di euro;
- qualora, in esito alla conclusione del procedimento avviato con deliberazione 145/2013/R/gas, l'importo complessivo dei crediti da riconoscere a Snam Rete Gas dovesse risultare superiore a quello massimo erogabile di 280 milioni di euro, determinato con deliberazione 351/2012/R/gas, è opportuno prevedere un'estensione del periodo di rateizzazione del riconoscimento degli oneri a favore del responsabile

del bilanciamento, senza procedere ad una nuova rideterminazione del corrispettivo CV<sup>BL</sup>

**RITENUTO CHE:**

- al fine di dare esecuzione della sentenza 1587/2014 del Tar Lombardia, sia necessario procedere alla rideterminazione, ora per allora, del corrispettivo CV<sup>BL</sup>, considerando, come criteri di riferimento per la quantificazione, gli elementi di fatto acquisiti con l'istruttoria avviata con la deliberazione 144/2013/R/gas e rappresentati nell'allegato Resoconto;
- occorra rendere noti gli esiti del Resoconto, sia pure in forma di estratto, con dati anonimi e in forma aggregata, così da rendere evidente il percorso motivazionale della quantificazione del corrispettivo CV<sup>BL</sup> ora per allora, nonché per la sua applicazione per il futuro;
- quanto sopra non costituisca acquiescenza, ai fini dell'eventuale appello, alla sentenza del Tar Lombardia 1587/2014;
- per quanto sopra, sia necessario rideterminare il corrispettivo CV<sup>BL</sup>, di cui al punto 10, della deliberazione ARG/gas 155/11, in misura pari a quello previsto dalla deliberazione 351/2013/R/gas, tenuto conto che, fermo restando quanto già erogato a Snam Rete Gas nei mesi da ottobre 2012 a giugno 2014, l'importo residuo dei crediti riconosciuti in esito all'indagine conoscitiva della delibera 144/2013/R/gas, al netto degli importi oggetto del procedimento di cui alla deliberazione 145/2013/R/gas, ammonta a circa 119 milioni di euro erogabili in circa 20 rate mensili;
- sia necessario prevedere, con un successivo provvedimento, l'estensione del periodo di rateizzazione del riconoscimento delle partite economiche non riscosse del responsabile del bilanciamento nel caso in cui gli oneri da riconoscere risultassero superiori al massimo erogabile di 280 milioni di euro, in esito alla conclusione del procedimento avviato con deliberazione 145/2013/R/gas

**DELIBERA**

1. di dare esecuzione alla sentenza 17 giugno 2014, 1587 del Tar Lombardia, Sezione Terza e rideterminare, con effetto dall'1 ottobre 2012, il corrispettivo CV<sup>BL</sup>, di cui al punto 10, della deliberazione ARG/gas 155/11, pari a 0,001 euro/Smc, per le ragioni espresse in motivazione;
2. di pubblicare un estratto del Resoconto allegato alla deliberazione 144/2013/R/gas;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico e a Snam Rete Gas;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

24 luglio 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*